



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo L'Aquila
Direzione Generale - Ufficio II

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.M. 850/2015 relativo all'anno di formazione e di prova dei docenti neo assunti nell'a.s. 2015/2016;

VISTA la Circolare Ministeriale del 5.11.2016, n. 36167;

VISTA la nota del 26.2.2016, prot. 1210 di questo USR con la quale vengono pubblicati gli elenchi dei docenti neo immessi in ruolo nell'a.s. 2015/16 ammessi all'anno di formazione e di prova;

VISTA la nota MIUR del 4.5.2016, n. 12347 con la quale si trasmette il D.M. n. 290 del 2.5.2016;

VISTO il predetto D.M. 290 che, sulla base di quanto già regolamentato con il precedente DM 850/2015, disciplina ulteriormente ed esclusivamente per l'anno scolastico in corso, il periodo di formazione e di prova per il personale assunto nelle fasi B e C del piano di assunzioni straordinario di cui alla L. 107/1015;

VISTO l'art. 1 del DM 290 che dispone che in via transitoria ed esclusivamente per il corrente anno scolastico, possono effettuare il periodo di prova e di formazione i docenti neo assunti che *hanno differito la presa di servizio e svolgono una supplenza in scuola di grado scolastico diverso da quello di immissione in ruolo, purché su classe di concorso affine*;

VISTA la nota del 9.5.2016, n. 2645 di questo Ufficio, con la quale, oltre a fornire indicazioni circa gli adempimenti da mettere in atto per dar seguito al DM 290/2016, si chiede alle scuole di comunicare i nominativi dei docenti aventi diritto all'anno di prova e di formazione;

DECRETA

Art. 1

Vengono ammessi all'anno di formazione e di prova i docenti di cui all'All. A, facente parte integrante del presente decreto

Art. 2

L'anno di formazione e di prova per i docenti di cui all'All. A, avrà le stesse modalità e gli stessi contenuti previsti dalla circolare n. 36167 del 5/11/2015 nonché dal dm n. 850 del 27 ottobre 2015.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo L'Aquila
Direzione Generale - Ufficio II

Art. 3

Le scuole polo organizzano, a livello regionale, l'incontro iniziale e quello finale, della durata massima di 6 ore, nonché i laboratori formativi per complessive ore 12.

Art. 4

La valutazione del periodo di prova e di formazione, corredata di tutta la documentazione prevista, deve essere curata dall'istituzione scolastica sede di effettivo servizio del docente in prova e formazione. Il Dirigente dell'istituzione scolastica di titolarità giuridica del docente interessato, acquisita tutta la documentazione, provvederà all'emissione del provvedimento di conferma in ruolo.

IL DIRETTORE GENERALE
Ernesto Pellecchia

- Alle Istituzioni scolastiche
 - Ai docenti interessati (per il tramite della scuola di servizio)
 - Alle Scuole Polo
- e.p.c. Agli Ambiti Territoriali